SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 ottobre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 ottobre 2014, n. **157**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ACCORDO

tra

IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL GOVERNO DELLE ISOLE COOK

sullo

SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook, nell'intento di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo

Le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, la riscossione di dette imposte, il recupero e l'esecuzione dei crediti, oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e saranno considerate riservate secondo le modalità previste all'Articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

Articolo 2

Giurisdizione

Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle sue autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.

Articolo 3

Imposte considerate

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

a) in Italia:

l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

l'imposta sul reddito delle società;

l'imposta regionale sulle attività produttive;

l'imposta sul valore aggiunto;

l'imposta sulle successioni;

l'imposta sulle donazioni;

le imposte sostitutive;

b) nelle Isole Cook:

l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

l'imposta sul reddito delle società;

la ritenuta alla fonte su dividendi, interessi e canoni;

l'imposta sul valore aggiunto;

2. Il presente Accordo si applica ad ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con l'accordo delle autorità competenti delle Parti contraenti. Inoltre, le imposte considerate possono essere estese o modificate dalle Parti contraenti di comune accordo mediante uno scambio di lettere. Le autorità competenti delle Parti contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che non sia definito diversamente:

a) Il termine «Parte contraente» designa, come il contesto richiede, l'Italia o le Isole Cook;

b) Il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

c) Il termine «Isole Cook» designa il territorio delle Isole Cook;

d) Il termine «autorità competente» designa

i) nel caso dell'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

ii) nel caso delle Isole Cook, il «Collector of Inland Revenue» o un rappresentante autorizzato del Collector;

e) Il termine «persona» comprende una persona fisica, una società o ogni altra associazione di persone;

f) Il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

g) il termine «società quotata in Borsa» designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute «dal pubblico» se l'acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;

h) il termine «principale categoria di azioni» designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;

i) il termine «Borsa riconosciuta» designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorità competenti delle Parti contraenti;

j) l'espressione «piano o fondo comune d'investimento» designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione «piano o fondo comune d'investimento pubblico» designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento purché le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico». Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico» se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori;

k) il termine «imposta» designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo;

l) il termine «Parte richiedente» designa la Parte contraente che richiede le informazioni;

m) il termine «Parte interpellata» designa la Parte contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;

n) il termine «misure connesse alla raccolta delle informazioni» designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentano ad una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;

o) il termine «informazioni» designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;

p) il termine «reati tributari» designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile secondo il diritto penale della Parte richiedente.

q) Il termine «diritto penale» designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti.

2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in questa Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.

Articolo 5

Scambio di informazioni su richiesta

1. L'autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta le informazioni per le finalità indicate all'Articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nella Parte interpellata.

2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione.

3. Se specificamente richiesto dall'autorità competente di una Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente Articolo nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

4. Ciascuna Parte contraente assicura che le proprie autorità competenti per le finalità specificate all'Articolo l dell'Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta:

informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, che opera in qualità di agente o fiduciario, inclusi intestatari e trustees;

informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni, «Anstalten» e altre persone, comprese, nei limiti previsti dall'Articolo 2, le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà; nel caso dei trust, le informazioni su costituenti, trustees e beneficiari; e, nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari. Inoltre il presente Accordo non crea un obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai piani o fondi d'investimento collettivo pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficoltà.

5. L'autorità competente della Parte richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità competente della Parte interpellata quando effettua una richiesta di informazioni ai sensi dell'Accordo per dimostrare che le informazioni sono presumibilmente rilevanti per la richiesta:

a) l'identità della persona sottoposta a verifica o indagine;

b) una dichiarazione relativa alle informazioni richieste che indichi la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata;

c) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;

d) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;

e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;

f) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che — qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente — l'autorità competente di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta è conforme al presente Accordo;

g) una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.

6. L'autorità competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile alla Parte richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l'autorità competente della Parte interpellata deve:

a) Confermare per iscritto all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all'autorità competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

b) Qualora l'autorità competente della Parte interpellata non è stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, incluso il caso in cui incontri degli ostacoli nel fornire le informazioni o rifiuti di fornirle, deve immediatamente informare la Parte richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.

Articolo 6

Verifiche fiscali all'estero

1. Una Parte contraente può consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente entrino nel territorio della prima Parte per interrogare persone fisiche e per esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone interessate. L'autorità competente della seconda Parte deve notificare all'autorità competente della prima Parte l'ora e il luogo dell'incontro con le persone fisiche interessate.

2. Su richiesta dell'autorità competente di una Parte contraente, l'autorità competente dell'altra Parte contraente può consentire che rappresentanti dell'autorità competente della prima Parte siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nella seconda Parte.

3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accettata, l'autorità competente della Parte contraente che effettua la verifica deve, nel più breve tempo possibile, notificare all'autorità competente dell'altra Parte l'ora e il luogo della verifica, l'autorità o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla prima Parte per l'effettuazione della verifica. Tutte le decisioni relative all'effettuazione della verifica fiscale devono essere prese dalla Parte che conduce la verifica.

Articolo 7

Possibilità di rifiutare una richiesta

1. La Parte interpellata non è obbligata ad acquisire e fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione per l'amministrazione o l'applicazione della propria legislazione tributaria. L'autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare la propria assistenza se la richiesta non è conforme al presente Accordo.

2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. Malgrado quanto sopra, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non sono considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.

3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale riconosciuto qualora tali comunicazioni siano:

a) fornite al fine di chiedere o fornire consulenza legale o

b) fornite per essere utilizzate in procedimenti giudiziari esistenti o previsti.

4. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni è contraria all'ordine pubblico.

5. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata a motivo del fatto che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.

6. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.

Articolo 8

Riservatezza

Tutte le informazioni ricevute da una Parte contraente ai sensi del presente Accordo sono considerate riservate e possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte contraente incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni solo a tali fini. Dette persone o autorità possono comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze. Le informazioni non possono essere comunicate a nessun'altra persona, ente o autorità o altra giurisdizione se non previo esplicito consenso scritto dell'autorità competente della Parte interpellata.

Articolo 9

Costi

A meno che diversamente convenuto dalle autorità competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le rispettive autorità competenti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente Articolo, ed in particolare l'autorità competente della Parte interpellata consulterà l'autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi.

I «costi straordinari» non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e valutare le richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

Articolo 10

Disposizioni legislative di attuazione

Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare, e dare applicazione, ai termini dell'Accordo.

Articolo 11

Procedura amichevole

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti contraenti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorità competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione per via di amichevole composizione.

2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti contraenti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi degli Articoli 5 e 6.

3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi del presente Articolo.

4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore allorché ciascuna Parte abbia notificato all'altra il completamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore. Alla data di entrata in vigore il presente Accordo avrà effetto:

a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e

b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'Articolo 1 a partire da tale data, ma soltanto in relazione ai periodi d'imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, a tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.

Articolo 13

Denuncia

1. Ciascuna Parte contraente può denunciare l'Accordo notificandone la cessazione per via diplomatica o tramite lettera all'autorità competente dell'altra Parte contraente.

2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte contraente.

3. In caso di denuncia dell'Accordo le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi dell'Accordo.
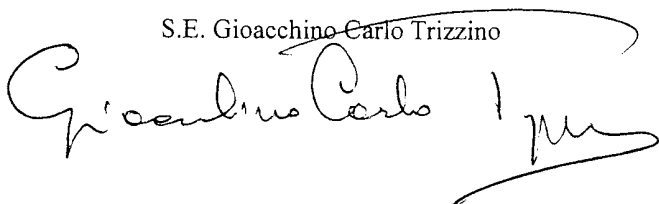
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato l'Accordo.

Fatto a Wellington il diciassette maggio duemilaundici, in duplice esemplare, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana
L'Ambasciatore d'Italia
S.E. Gioacchino Carlo Trizzino

Per il Governo delle Isole Cook
L'Ambasciatore delle Isole Cook
S.E. Michael Mitchell

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1217):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO) in data 30 dicembre 2013.

Assegnato alla 3ª Commissione permanente (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 14 gennaio 2014, con pareri delle Commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 5ª (bilancio) e 6ª (finanze).

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 22 gennaio 2014 e il 6 marzo 2014.

Esaminato in Aula e approvato il 2 aprile 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2274):

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 aprile 2014 con pareri delle Commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), V (bilancio) e VI (finanze).

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 3 giugno 2014 e il 9 luglio 2014.

Esaminato in aula il 15 settembre 2014 e approvato il 18 settembre 2014.

14G00170

LEGGE 17 ottobre 2014, n. **158**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ACCORDO TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DI JERSEY

SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Jersey (le Parti), nell'intento di incrementare ed agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale;

riconoscendo che il Governo di Jersey ha il diritto, in base alle condizioni del mandato ricevuto dal Regno Unito, di negoziare, concludere, adempiere e, fatte salve le condizioni del presente Accordo, denunciare un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale con il Governo della Repubblica Italiana;

le Parti hanno convenuto di concludere il presente Accordo che contiene obblighi soltanto per le Parti stesse.

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo

Le autorità competenti delle Parti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione, la riscossione, anche coattiva, di dette imposte, relativamente alle persone soggette alle imposte stesse, oppure per le indagini su questioni fiscali o i procedimenti per reati tributari in relazione a dette persone. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

Articolo 2
Giurisdizione

Al fine di consentire l'applicazione del presente Accordo, le informazioni saranno fornite in conformità con il presente Accordo dall'autorità competente della Parte interpellata senza considerare se la persona cui si riferisce l'informazione abbia la residenza o la nazionalità di una Parte oppure se le informazioni siano detenute da una persona che abbia la residenza o la nazionalità di una Parte. Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle sue autorità o non siano in possesso o sotto il controllo oppure ottenibili da persone entro la sua giurisdizione territoriale.

Articolo 3
Imposte considerate

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

   a) in Italia:

      - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
      - l'imposta sul reddito delle società;
      - l'imposta regionale sulle attività produttive;
      - l'imposta sul valore aggiunto;
      - l'imposta sulle successioni;
      - l'imposta sulle donazioni;
      - le imposte sostitutive;

   b) in Jersey:

      - le imposte sui redditi;
      - l'imposta su beni e servizi.

2. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti, o ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con l'accordo delle autorità competenti delle Parti. Le autorità competenti delle Parti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Articolo 4
Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo l'espressione:

   a) "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

   b) "Jersey" designa il Baliato di Jersey, compreso il mare territoriale;

   c) "autorità competente" designa

      i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

      ii) in Jersey, il Ministro del Tesoro e delle Risorse o un suo rappresentante autorizzato;

   d) "persona" comprende una persona fisica, una persona giuridica o ogni altra associazione di persone;

e) "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f) "società quotata in Borsa" designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute "dal pubblico" se l'acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;

g) "principale categoria di azioni" designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;

h) "Borsa riconosciuta" designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorità competenti delle Parti;

i) l'espressione "piano o fondo comune d'investimento" designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione "piano o fondo comune d'investimento pubblico" designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento purché le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati "dal pubblico". Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati "dal pubblico" se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori;

j) "imposta" designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo;

k) "Parte richiedente" designa la Parte contraente che richiede le informazioni;

l) "Parte interpellata" designa la Parte contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;

m) "misure connesse alla raccolta delle informazioni" designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentano ad una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;

n) "informazioni" designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;

o) "reati tributari" designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale, sia prima che dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, che sia penalmente perseguibile secondo il diritto penale della Parte richiedente;

p) "diritto penale" designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti.

2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in questa Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.

Articolo 5
Scambio di informazioni su richiesta

1. Su richiesta della Parte richiedente l'autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire le informazioni per le finalità indicate all'Articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che la Parte interpellata ne abbia o meno necessità ai fini della propria imposizione o che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nel territorio della Parte interpellata. L'autorità competente della Parte richiedente sottopone una richiesta di informazioni ai sensi del presente Articolo soltanto quando essa non sia in grado di ottenere le informazioni richieste con altri mezzi, tranne laddove il ricorso a tali mezzi comporti eccessive difficoltà.

2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza a sua discrezione tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni necessarie a fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione.

3. Se specificamente richiesto dall'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente Articolo nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

4. Ciascuna Parte assicura che le proprie autorità competenti per le finalità specificate all'Articolo 1 ed in conformità con l'Articolo 2 dell'Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta:

   a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, inclusi intestatari e fiduciari, che operi in qualità di agente o fiduciario;

   b) (i) informazioni riguardanti la proprietà nominale ed effettiva di società di capitali, società di persone, "Anstalten" e altre persone, comprese le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà;

   (ii) nel caso dei *trust,* le informazioni su costituenti, fiduciari, guardiani e beneficiari;

   (iii) nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari; e

   (iv) nel caso di organismi di investimento collettivo, le informazioni su quote, unità e altri interessi;

a condizione che il presente Accordo non crei un obbligo per le Parti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai fondi o agli organismi d'investimento collettivo pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficoltà.

5. Ogni richiesta di informazioni deve essere formulata con la maggior precisione possibile e deve specificare per iscritto:

   a) l'identità della persona sottoposta a verifica o indagine;

   b) il periodo per il quale sono richieste le informazioni;

   c) la natura delle informazioni richieste e la forma in cui la Parte richiedente desidera riceverle;

   d) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;

   e) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle imposte della Parte richiedente, con riguardo alla persona identificata al comma (a) del presente paragrafo;

   f) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo o acquisibili da una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;

   g) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste, o ne abbiano il controllo o siano in grado di acquisirle;

   h) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che – qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorità competente di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta è conforme al presente Accordo;

   i) una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.

6. L'autorità competente della Parte interpellata deve confermare all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta ed adoperarsi per inoltrare le informazioni richieste alla Parte richiedente nel più breve tempo possibile.

Articolo 6
Verifiche fiscali all'estero

Una Parte può consentire che rappresentanti dell'altra Parte entrino nel territorio della prima Parte per interrogare persone ed esaminare e riprodurre libri e documenti, ma soltanto dopo aver ottenuto il consenso di dette persone. L'autorità competente della prima Parte può essere presente o essere rappresentata, ove lo desideri.

Articolo 7
Possibilità di rifiutare una richiesta

1. L'autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare la propria assistenza se:

   a) la richiesta non è conforme al presente Accordo;

   b) la Parte richiedente non ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà; oppure

   c) la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico della Parte interpellata.

2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte l'obbligo di fornire informazioni soggette a *legal privilege* come previsto dal diritto interno della relativa Parte, oppure che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, a condizione che le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non siano considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.

3. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata a motivo del fatto che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.

4. La Parte interpellata non è obbligata ad acquisire e fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione per l'amministrazione o l'applicazione della propria legislazione tributaria oppure in risposta ad una valida richiesta avanzata in analoghe circostanze dalla Parte interpellata ai sensi del presente Accordo.

5. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.

Articolo 8
Riservatezza

1. Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorità competenti delle Parti sono tenute segrete.

2. Le informazioni fornite all'autorità competente della Parte richiedente non possono essere usate per finalità diverse da quelle indicate all'Articolo 1 se non previo esplicito consenso scritto della Parte interpellata.

3. Le informazioni fornite sono comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) che trattano le finalità specificate all'Articolo 1 e sono utilizzate da dette persone o autorità soltanto per tali finalità, comprese le decisioni di ricorsi. Per tali finalità le informazioni possono essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

4. Le informazioni fornite ad una Parte richiedente ai sensi del presente Accordo non possono essere comunicate a nessun'altra giurisdizione.

Articolo 9
Costi

A meno che diversamente convenuto dalle autorità competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le autorità competenti delle Parti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente Articolo, ed in particolare l'autorità competente della Parte interpellata consulterà l'autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi.

I 'costi straordinari' non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e valutare le richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

Articolo 10
Disposizioni legislative di attuazione

Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare, e dare applicazione, ai termini del presente Accordo.

Articolo 11
Procedura amichevole

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorità competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione tramite accordo amichevole.

2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5, 6 e 9.

3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi del presente Articolo.

4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie, ove necessario.

Articolo 12
Entrata in vigore

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione delle Parti, in conformità con le rispettive legislazioni. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono scambiati non appena possibile.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore allorché ciascuna Parte abbia notificato all'altra il completamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore. Alla data di entrata in vigore il presente Accordo avrà effetto:

   a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e

   b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'Articolo 1 a partire da tale data, ma soltanto in relazione ai periodi d'imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, a tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.

Articolo 13
Denuncia
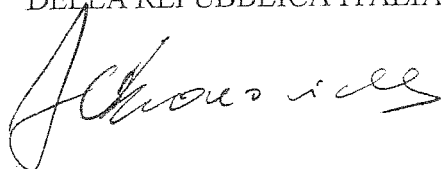
1. Ciascuna Parte può denunciare l'Accordo notificandone la cessazione tramite lettera all'autorità competente dell'altra Parte.

2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte.

3. In caso di denuncia dell'Accordo le Parti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi del presente Accordo.
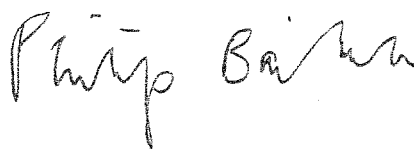
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a LONDRA il 13/03/2012, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DI JERSEY

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1216):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Bonino) in data 30 dicembre 2013.

Assegnato alla 3ª Commissione permanente (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 14 gennaio 2014, con pareri delle Commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 5ª (bilancio) e 6ª (finanze).

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 22 gennaio 2014 e il 6 marzo 2014.

Esaminato in Aula e approvato il 2 aprile 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2273):

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 aprile 2014 con pareri delle Commissioni I (affari costituzionali), II (giustizia), V (bilancio) e VI (finanze).

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 3 giugno 2014 e il 9 luglio 2014.

Esaminato in Aula il 15 settembre 2014 e approvato il 18 settembre 2014.

14G00171

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2014.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 23 OTTOBRE 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato, è stato colpito da eventi meteorologici caratterizzati da precipitazioni di forte intensità e da raffiche di vento, che hanno determinato fenomeni franosi, danneggiamenti ad edifici pubblici e privati, al patrimonio artistico e culturale, alle infrastrutture viarie ed alle attività agricole e produttive;

Considerato, altresì, che detti eventi hanno provocato l'abbattimento di alberature, danni ai beni mobili e la dispersione di ingenti quantitativi di lastre di coperture contenenti cemento amianto, determinando forti disagi alla popolazione interessata;

Considerato, quindi, che la situazione sopra descritta ha determinato una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, provocando l'evacuazione di alcune di esse dalle loro abitazioni;

Vista la nota della regione Toscana del 2 ottobre 2014;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 13 e 14 ottobre 2014;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Toscana provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 3.248.000,00 a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2014

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
RENZI

14A08373

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2014.

Primo stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni. Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 23 OTTOBRE 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 134 del 26 novembre 2013 recante: " Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana.";

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato per ulteriori centoottanta giorni;

Considerato che con la sopra citata ordinanza n. 134 del 26 novembre 2013 al Commissario delegato è stato demandato il compito di provvedere alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come da ultimo modificata dall'art. 10, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Viste le note del 6 marzo e del 10 luglio 2014 con cui il Commissario delegato ha trasmesso la ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e produttivo;

Visto l'art. 1, comma 347, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con cui è stato stanziato l'importo di 14 milioni di euro da destinare agli interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari;

Considerato le predette risorse, derivanti dall'art. 1, comma 346, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, confluiranno al Fondo emergenze nazionali ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante: "Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi";

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89 recante: "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale";

Considerato che in attuazione delle richiamate disposizioni legislative con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze sono state disposte riduzioni sullo stanziamento originario nella misura complessiva di euro 1.926.549,00;

Considerato che a seguito delle predette riduzioni le risorse da assegnare alle regioni Marche e Toscana, ai sensi del richiamato disposizione art. 1, comma 347, della legge n. 147/2013, ammontano ad euro 12.745.451;

Visti gli esiti delle valutazioni effettuate dall'Ufficio tecnico del Dipartimento della protezione civile sulla base dei fabbisogni trasmessi dai Commissari delegati interessati dalla sopra richiamata disposizione;

Considerato quindi che si rende necessario avviare, sulla base delle risorse disponibili, le attività connesse alla ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio privato, pubblico e per le attività produttive;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, per consentire al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 134/2013, di porre in essere i necessari interventi di ricostruzione conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana, è disposto un primo stanziamento di euro 4.086.286,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 347, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, cosi come rideterminato a seguito delle riduzioni effettuate in attuazione delle leggi n. 50/2014 e n. 89/2014 e secondo i criteri stabiliti nel medesimo comma 347.

2. Alla disciplina dell'impiego delle risorse di cui al comma 1, ai sensi della dall'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della citata legge n. 225/1992, si provvede con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottare d'intesa con la regione Toscana.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2014

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
RENZI

14A08374

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 ottobre 2014.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 75868 dell'8 ottobre 2014, che ha disposto per il 14 ottobre 2014 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 75868 dell'8 ottobre 2014 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 ottobre 2014;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 ottobre 2014, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 365 giorni è risultato pari allo 0,301%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,696.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente allo 0,054% e all'1,299%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A08457

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 ottobre 2014.

Iscrizione di varietà di cereali a paglia nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione nel rispettivo registro nazionale delle varietà vegetali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto riportate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
14400	Gvati	Agricultural Research Organization – Volcani Center - Israele
15072	Egeo	Società Produttori Sementi S.p.A. – Argelato (BO)
15051	Giulio	S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.a. – San Lazzaro di Savena (BO)
15052	Augusto	S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.a. – San Lazzaro di Savena (BO)
15047	Corallo	Isea Srl – Corridonia (MC)
15048	RGT Kangur	RAGT 2N S.A.S. - Francia
15049	RGT Natur	RAGT 2N S.A.S. - Francia
15090	Colarco	PRO.SE.ME. Srl – Piazza Armerina (EN)

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
15075	Liceo	Società Produttori Sementi S.p.A. – Argelato (BO)
15041	Lucilla	Isea Srl – Corridonia (MC)
15020	Birbante	Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV) e CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl – Conselice (RA)
15021	Almeria	Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV) e CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi Srl – Conselice (RA)
15039	Solexia CS	Caussade Semences – Francia
15037	Sothys CS	Caussade Semences – Francia
15038	Solfuro CS	Caussade Semences – Francia
15040	Sohappy CS	Caussade Semences – Francia
15035	Solenzara CS	Caussade Semences – Francia
15036	Sofolk CS	Caussade Semences – Francia
15079	ACA320	Agroalimentare Sud S.p.A. – Melfi (PZ) Asociacion de Cooperativas Argentina Coop - Argentina
15034	Astana	Limagrain Europe S.A. – Francia
15043	Marcopolo	RAGT 2N S.A.S. - Francia
15093	Lavandou	Momont-Hennette & Fils - Francia
2753	Taylor	Valle Agricola Tarditi & Ferrando Srl – Cerrina Monferrato (AL)

ORZO DISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
15095	Pulsion	Lemaire Deffontaines Semences – Francia

ORZO POLISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
15097	Benefic	Lemaire Deffontaines Semences – Francia
15064	Multie	Florimond Desprez - Francia

TRITICALE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
15105	Jokari	Lemaire Deffontaines Semences – Francia
15104	Oxygen	Lemaire Deffontaines Semences – Francia
15106	Palmiro	Lantmannen SW Seed BV – Paesi Bassi
15030	Biomax	Limagrain Italia S.p.A. – Busseto (PR)
15063	Orleac	RAGT 2N S.A.S. – Francia
7790	Rex	Valle Agricola Tarditi & Ferrando Srl – Cerrina Monferrato (AL)

AVENA STRIGOSA

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
14966	Morena	Semillas Biscayart S.A. - Argentina

FARRO MONOCOCCO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
15067	Hammurabi	CRA – Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura –Roma e Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A08217

DECRETO 16 ottobre 2014.

Iscrizione di varietà di sorgo nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione della nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8302, del 16 aprile 2014, con la quale si comunica il proprio parere negativo all'iscrizione della varietà di sorgo denominata Little Giant BMR;

Vista la richiesta di riesame presentata dall'interessato il 27 giugno 2014 e integrata con la successiva nota del 30 luglio 2014 volta a ottenere la revisione del giudizio negativo già espresso nella citata comunicazione Mipaaf del 16 aprile 2014;

Considerate fondate le motivazioni per la revisione del giudizio negativo già espresso;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto riportata varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SORGO

Codice	Denominazione	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
14825	Little Giant BMR	HS	Scott Seed Company – USA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A08218

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società Cooperativa EP-S a responsabilità limitata», in Ovada e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della mancata revisione ministeriale conclusa in data 22 aprile 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Società Cooperativa EP-S a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 27 giugno 2013 è stato comunicato, ai sensi dell' art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa EP-S a responsabilità limitata», con sede in Ovada (AL) (codice fiscale 01678260066) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pierluigi Caniggia, nato a Tortona (AL) il 13 novembre 1971, e ivi domiciliato in via Luca Valenziano, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08251

DECRETO 24 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ecoservice società cooperativa in liquidazione», in Carbonara Scrivia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 10 luglio 2013 e del successivo accertamento concluso in data 2 ottobre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Ecoservice società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 dicembre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell' art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Preso atto che la citata comunicazione di avvio del procedimento è stata restituita a questo Ufficio con la dicitura «destinatario trasferito» e che, di conseguenza, non risultano presentate osservazioni, controdeduzioni e documenti da parte di nessun soggetto;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ecoservice società cooperativa in liquidazione», con sede in Carbonara Scrivia (AL) (codice fiscale n. 02138850066) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Laura Moretti, nata ad Alessandria il 22 maggio 1984 (codice fiscale MRTLRA84E62A182U), e domiciliata in Tortona (AL), via Luca Valenziano, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08252

DECRETO 24 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Global Impresa - Piccola soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Valenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della mancata revisione ministeriale conclusa in data 16 settembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Global impresa - Piccola Soc. Coop. A R. L. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 11 dicembre 2013 è stato comunicato, ai sensi dell' art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Preso atto che la citata comunicazione di avvio del procedimento è stata restituita a questo Ufficio con la dicitura «destinatario trasferito» e che, di conseguenza, non risultano presentate osservazioni, controdeduzioni e documenti da parte di nessun soggetto;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Global impresa - Piccola Soc. Coop. A R.L. in liquidazione», con sede in Valenza (AL) (codice fiscale 01023010778) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Laura Moretti, nata ad Alessandria il 22 maggio 1984 (codice fiscale MRTLRA84E62A182U), e domiciliata in Tortona (AL), via Luca Valenziano, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A08253

DECRETO 13 ottobre 2014.

Nomina del collegio commissariale della Isotta Fraschini S.r.l. in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 recante «Nuova Disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Spoleto in data 29 settembre 2014, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Isotta Fraschini S.r.l.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, dal titolo «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Ritenuto di procedere alla nomina di un collegio commissariale ai sensi dell'art. 38, comma 2, del sopracitato decreto legislativo 270/99 e di nominare i signori avv. Claudio Franceschini, prof. Simone Manfredi e dott. ing. Marco Sogaro, già commissari giudiziali della medesima società;

Considerato che i signori avv. Claudio Franceschini, prof. Simone Manfredi e dott. ing. Marco Sogaro rispondono ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale in data 10 aprile 2013;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Isotta Fraschini S.r.l. in liquidazione sono nominati commissari straordinari l'Avv. Claudio Franceschini, nato a Foligno (PG), il 20 ottobre del 1953, il Prof. Simone Manfredi, nato a Roma il 20 dicembre 1973, ed il Dott. Ing. Marco Sogaro, nato a Venezia, il 22 agosto 1961.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Spoleto;

alla Camera di commercio di Spoleto ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Umbria;

al Comune di Spoleto (PG).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A08219

DECRETO 15 ottobre 2014.

Scioglimento della «Galileo - Società cooperativa Sociale O.N.L.U.S.», in Chiusavecchia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 28 giugno 2012 effettuato dal revisore incaricato dall'Unione nazionale cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 25 marzo 2014 prot. n. 48738, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "GALILEO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S." con sede in Chiusavecchia (IM), costituita in data 16 maggio 2002, codice fiscale 01317770087, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Giuseppina Zarroli, nata a Avezzano (AQ) il 10 giugno 1964, codice fiscale ZRRGPP64H50A515L, residente in Torino, Corso Re Umberto n. 54.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08281

DECRETO 15 ottobre 2014.

Scioglimento della «Ciellesse piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 16 luglio 2013 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 26 marzo 2014 prot. n. 49578, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "CIELLESSE PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA" con sede in Genova, costituita in data 11 dicembre 1998, codice fiscale 03764910109, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il Rag. Federico Frola, nato a Genova il 1° agosto 1962, codice fiscale FRLFRC62M01D969F, con studio in Genova, via G. Carducci n. 5/5 sc.ds.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08282

DECRETO 15 ottobre 2014.

Scioglimento della «Società cooperativa Diano Service», in Diano Marina e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art.2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n.158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione e successivo accertamento del 17.12.2013 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 26.03.2014 prot. n. 49805 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "SOCIETA' COOPERATIVA DIANO SERVICE A R.L." con sede in Diano Marina (IM), costituita in data 07.02.2007, codice fiscale 01435810088, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il Dott. Andrea Ghirardo, nato a Imperia il 18.02.1978, codice fiscale GHRNDR78B18E290B, con studio in Imperia, presso lo "Studio Gabriel – Associazione Professionale dottori Commercialisti" via Bonfante n.1. .

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08283

DECRETO 15 ottobre 2014.

Scioglimento della «Andromeda Società cooperativa», in Sant'Antimo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 23.01.2013 effettuato dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 26.03.2014 prot. n. 49409 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Sant'Antimo (NA), costituita in data 02.02.2006, codice fiscale 05322621219, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dr. Arfè Lucio, nato a Napoli il 10.02.1966, codice fiscale RFALCU66B10F839R, con studio in Napoli, Via Del Grande Archivio n. 32.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08284

DECRETO 16 ottobre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.M.A. - Cooperativa Modenese Autotrasportatori - società cooperativa abbreviabile in "C.M.A. - Soc. Coop." - in liquidazione», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 21 luglio 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 6 agosto 2014, con la quale la Lega nazionale delle cooperative mutue ha chiesto che la società «C.M.A. - Cooperativa Modenese Autotrasportatori - Società Cooperativa Abbreviabile in "C.M.A. - Soc. Coop." - in Liquidazione» fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 11 luglio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Preso atto dalle risultanze ispettive citate, si evince che lo squilibrio economico-finanziario della cooperativa è stato generato dalla necessità reperimento di fonti di finanziamento per affrontare il triennio 2014/2016, tale somma ingente dovevano essere ricercate presso gli istituti di credito e presso i soci. In concomitanza si è assistito ad una forte riduzione della base sociale che di fatto ha aumentato le necessità finanziarie, pertanto l'assemblea preso atto dell'impossibilità di procedere al reperimento di tali risorse finanziarie, ha proceduto alla messa in liquidazione della cooperativa.

Tenuto conto dell'istruttoria autonomamente effettuata dall'Ufficio al fine di verificare la effettiva sussistenza della condizione di insolvenza della società;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Visto che in sede di revisione il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e al consenso all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che in data 7 agosto 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.M.A. - Cooperativa Modenese Autotrasportatori Società Cooperativa Abbreviabile in "C.M.A. - Soc. Coop." - in Liquidazione», con sede in Modena (codice fiscale n. 00173310368) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Clò, nato a Modena il 31 maggio 1964, ivi domiciliato in via Sabbatini, n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 ottobre 2014

d'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A08250

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 ottobre 2014.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto nel porto canale di Pescara. (Ordinanza n. 195).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto l'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3932 del 7 aprile 2011 e successive modifiche ed integrazioni, che, nell'ambito delle iniziative necessarie per il definitivo superamento della situazione di emergenza socio-economica ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, dispone in ordine alla caratterizzazione dell'intera area della darsena portuale e del porto canale di Pescara ed al successivo completamento del dragaggio dei medesimi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 settembre 2012, recante la revoca dello stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno, limitatamente alla situazione in atto nel porto di Pescara di cui all'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3932 del 7 aprile 2011, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 34, comma 31, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che individua il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna quale amministrazione competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attività di dragaggio, rimozione, trattamento e relativo conferimento in discarica di sedimenti nel porto canale di Pescara;

Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 65 del 18 marzo 2013 recante "ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto nel porto canale di Pescara";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, della sopra citata ordinanza n. 65/2013, con cui il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è stato autorizzato a provvedere, per il completamento degli interventi programmati nel periodo dell'emergenza, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale al medesimo intestata per un periodo dieci mesi decorrenti dalla pubblicazione della medesima ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Viste le note del Provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna del 15 aprile e 16 luglio 2014 con cui il predetto Provveditore ha rappresentato la necessità di prorogare, fino al 31 dicembre 2014, il termine di vigenza della contabilità speciale sopra citata, al fine di consentire l'ultimazione delle iniziative ancora in corso;

Viste le note del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 28 maggio e 16 settembre 2014;

Ravvisata la necessità di garantire il rapido completamento, da parte del Amministrazione pubblica subentrante, delle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità in rassegna;

Acquisita l'intesa della regione Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 65 del 18 marzo 2013, il termine di chiusura della contabilità speciale n. 5624, già intestata al Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna ai sensi dell'art. 1, comma 6, della medesima ordinanza n. 65/2013, è prorogato fino al 31 dicembre 2014.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2014

Il capo del Dipartimento: GABRIELLI

14A08279

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Benalcon» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 337/2014 del 7 ottobre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: BENALCON

Confezioni:

033743 055 – 0.175 Soluzione cutanea flacone da 200 ml

033743 067 – 0.175 Soluzione cutanea flacone da 1000 ml

Titolare AIC: Sanitas Laboratorio Chimico Farmaceutico S.r.l.

Procedura Nazionale

con scadenza il 14 ottobre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08234

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ecoval» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 317/2014 del 26 settembre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: ECOVAL

Confezioni:

020423048 – 0,1% unguento tubo da 30 g

020423087 – 0,1% emulsione cutanea flacone da 30 g

020423137 – 0,1% crema tubo da 30 g

020423265 – 0,05% soluzione cutanea flacone da 30 g

Titolare AIC: GlaxoSmithKline S.p.A.

Procedura Nazionale

con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08235

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Gentamicina Ipso Pharma» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 318/2014 del 26 settembre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: GENTAMICINA IPSO PHARMA

Confezioni: 037892015 – 0.1% crema, tubo 30 g

Titolare AIC: IPSO Pharma s.r.l.

Procedura Nazionale

con scadenza l'8 dicembre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08236

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Lisinopril e Idroclorotiazide Ratiopharm», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 322/2014 del 2 ottobre 2014

Medicinale: LISINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE RATIOPHARM

Confezioni:

038578 011 "20 mg/12.5 mg compresse" 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

038578 023 "20 mg/12.5 mg compresse" 30 compresse in contenitore PP

038578 035 "20 mg/12.5 mg compresse" 100 compresse in contenitore PP

Titolare AIC: RATIOPHARM GMBH

Procedura Mutuo Riconoscimento DK/H/1295/001/R/001

con scadenza il 6 febbraio 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione DK/H/1295/001/IB/021 - C1B/2013/2627, relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08237

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Alvesco», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 323/2014 del 2 ottobre 2014

Medicinale: ALVESCO

Confezioni:

038873 016 "40 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 contenitore sotto pressione di AL da 60 erogazioni

038873 028 "40 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 contenitore sotto pressione di AL da 120 erogazioni

038873 030 "80 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 contenitore sotto pressione di AL da 60 erogazioni

038873 042 "80 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 contenitore sotto pressione di AL da 120 erogazioni

038873 055 "160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 contenitore sotto pressione di AL da 60 erogazioni

038873 067 "160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 contenitore sotto pressione di AL da 120 erogazioni

038873 079 "160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 10 contenitori sotto pressione di AL da 60 erogazioni (conf. ospedaliera)

038873 081 "160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 10 contenitori sotto pressione di AL da 120 erogazioni (conf. ospedaliera)

038873 093 "40 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 contenitore sotto pressione di AL da 30 erogazioni

038873 105 "80 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 contenitore sotto pressione di AL da 30 erogazioni

038873 117 "160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 1 contenitore sotto pressione di AL da 30 erogazioni

038873 129 "160 mcg soluzione pressurizzata per inalazione" 10 contenitori sotto pressione di AL da 30 erogazioni (conf. ospedaliera)

Titolare AIC: TAKEDA GMBH

Procedura Mutuo Riconoscimento UK/H/0699/001-003/R/002

con scadenza il 24 febbraio 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08238

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Flunutrac», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 324/2014 del 2 ottobre 2014

Medicinale: FLUNUTRAC

Confezioni: 040943 019 "0,05% crema" tubo in AL da 30 g

Titolare AIC: ISDIN S.R.L.

Procedura Mutuo Riconoscimento NL/H/1295/001/R/001

con scadenza il 31 ottobre 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08239

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Sinafidlabiale» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 325/2014 del 2 ottobre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Specialità medicinale: SINAFIDLABIALE.

Confezioni:

A.I.C. n. 039159013 - 5% crema - tubo da 2 g;

A.I.C. n. 039159025 - 5% matita cutanea - applicatore da 2,5 g.

Titolare A.I.C.: Fidia Farmaceutici S.p.a.

Procedura: Nazionale.

con scadenza il 9 dicembre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08240

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ibimezolo» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 326/2014 del 2 ottobre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Specialità medicinale: IBIMEZOLO.

Confezione:

20 mg capsule rigide gastroresistenti, 14 capsule - A.I.C. n. 037905015.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a.

Procedura: Nazionale.

con scadenza il 31 dicembre 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08241

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Plak Out» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 327/2014 del 2 ottobre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del

Specialità medicinale: PLAK OUT.

Confezione:

0,12% soluzione, flacone 150 ml - A.I.C. n. 032142022.

Titolare A.I.C.: Polifarma Benessere S.r.l.

Procedura: Nazionale.

con scadenza il 21 dicembre 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08242

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Almus» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 328/2014 del 7 ottobre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: LANSOPRAZOLO ALMUS.

Confezioni:

15 mg capsule rigide - 14 capsule - A.I.C. n. 037265016;

30 mg capsule rigide - 14 capsule - A.I.C. n. 037265028.

Titolare A.I.C.: Almus S.r.l.

Procedura nazionale con scadenza il 20 settembre 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08243

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Verelait» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 329/2014 del 7 ottobre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: VERELAIT.

Confezioni: 68 g/100 ml soluzione orale 1 flacone 180 ml - A.I.C. n. 029543016.

Titolare A.I.C.: Italiana Laboratori Bouty S.p.A.

Procedura nazionale con scadenza il 16 dicembre 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08244

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Krudipin» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 330/2014 del 7 ottobre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: KRUDIPIN.

Confezioni:

037679 014 - «5 mg compresse» 28 compresse;

037679 026 - «10 mg compresse» 14 compresse.

Titolare A.I.C.: Wellington Street Development Pharma Ltd.

Procedura nazionale con scadenza il 31 dicembre 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08245

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Fosfomicina Angenerico» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 331/2014 del 7 ottobre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: FOSFOMICINA ANGENERICO.

Confezioni:

2,0 g granulato per soluzione orale - 1 bustina: A.I.C. 037280017;

2,0 g granulato per soluzione orale - 2 bustine: A.I.C. 037280029;

3,0 g granulato per soluzione orale - 1 bustina: A.I.C. 037280031;

3,0 g granulato per soluzione orale - 2 bustine: A.I.C. 037280043.

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.A.

Procedura nazionale con scadenza il 9 dicembre 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione N1B/2014/1521 relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08246

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Fosfomicina Doc», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 333/2014 del 7 ottobre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: FOSFOMICINA DOC.

Confezioni:

038516 011 adulti 3 g granulato per soluzione orale 1 bustina;

038516 023 adulti 3 g granulato per soluzione orale 2 bustine.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l.

Procedura nazionale con scadenza il 22 agosto 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione N1B/2014/1458 relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08247

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Fosfomicina Pensa», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 334/2014 del 7 ottobre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: FOSFOMICINA PENSA.

Confezioni:

038597 011 granulato per soluzione orale - 3 g 1 bustina;

038597 023 granulato per soluzione orale - 3 g 2 bustine.

Titolare A.I.C.: Pensa Pharma S.p.A.

Procedura nazionale con scadenza il 21 novembre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione N1B/2014/1436 relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08248

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Berny», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 336/2014 del 7 ottobre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: BERNY.

Confezioni:

037943 014 granulato per soluzione orale - 3 g 1 bustina;

037943 026 granulato per soluzione orale - 3 g 2 bustine.

Titolare A.I.C.: So.Se.Pharm S.r.l.

Procedura nazionale con scadenza il 21 agosto 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione N1B/2014/1524 relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08249

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento di alcune tavole del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione.

Si rende noto che, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 649/2013 e ai sensi dell'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI 4 bacini), sono state aggiornate, con decreto segretariale n. 53 del 15 ottobre 2014, le tavole nn. 28-29-30-31-43-44-45-46-47-58-59-82-85-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-135-136 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Brenta-Bacchiglione in relazione ad alcune zone di attenzione ricadenti nel territorio delle province di:

Padova (Comuni di Arzergrande, Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Campo San Martino, Cartura, Codevigo, Correzzola, Curtarolo, Grantorto, Loreggia, Maserà di Padova, Piazzola sul Brenta, Piove di Sacco, Pontelongo, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, Villa del Conte);

Treviso (Comuni di Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Loria, Resana);

Venezia (Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Cavarzere, Chioggia, Cona).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copia del decreto è depositata presso l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione e comunicazione dello stesso è data alla Regione del Veneto, alla Provincia di Padova, alla Provincia di Treviso, alla Provincia di Venezia e ai Comuni sopraccitati.

I decreti sono altresì reperibili sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino www.adbve.it

14A08220

Aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità geologica in Campolongo sul Brenta.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione, con decreto segretariale n. 52 del 30 settembre 2014 è stato approvato l'aggiornamento delle perimetrazioni individuate con codice n. 0240058900 e 0240058300C ricadenti nel Comune di Campolongo sul Brenta (VI).

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato, a cura delle Regioni interessate, sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, è depositata, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche), la Regione Veneto (Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente ed energia) e la Provincia di Vicenza.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

14A08221

BANCA D'ITALIA

Nomina degli Organi della procedura della Estcapital Società di gestione del Risparmio S. p. A., in Padova, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 3 giugno 2014, ha nominato il dott. Angelo Pappadà Commissario straordinario e i sigg. prof. Alessandro Carretta, avv. Vincenzo Maurizio Dispinzeri e dott. Venceslao Stevens, componenti del Comitato di sorveglianza della Estcapital Società di gestione del Risparmio S.p.A., con sede in Padova, posta in amministrazione straordinaria dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 21 maggio 2014.

Nella riunione del 9 giugno 2014, tenuta dal Comitato di sorveglianza, l'avv. Vincenzo Maurizio Dispinzeri è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

14A08286

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della Estcapital Società di gestione del Risparmio S.p.A., in Padova.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 21 maggio 2014, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Estcapital Società di gestione del Risparmio S.p.A., con sede in Padova, e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. *a)*, del Testo unico dell'intermediazione finanziaria (d.lgs. 58/98).

14A08285

MINISTERO DELL'INTERNO - COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA GRANDI OPERE

Linee guida concernenti la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio per il monitoraggio dei flussi di manodopera presso la Prefettura de L'Aquila. (Delibera CCASGO 14 ottobre 2014).

Premessa

Il presente documento di indirizzo è volto a disciplinare le procedure di costituzione, organizzazione, funzionamento e gli obiettivi da realizzare da parte dell'Osservatorio per il monitoraggio dei flussi di manodopera, denominato Osservatorio, e costituito presso la Prefettura de L'Aquila, ai sensi della seconda edizione delle Linee-guida, pubblicate nel 2010.

L'attività dell'Osservatorio è diretta all'intensificazione della cooperazione e dello scambio di informazioni fra i soggetti impegnati in attività di prevenzione e contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata nei cantieri edili (pubblici o privati).

Il Comitato ritiene imprescindibile richiamare l'attenzione sulla circostanza che le tematiche inerenti i flussi di manodopera e la loro gestione possono essere di interesse per le organizzazioni criminali, e pertanto possono rappresentare un anello significativo per il controllo del territorio. A tal riguardo anche gli esiti delle recenti indagini della Procura Distrettuale Antimafia de L'Aquila, su casi di sfruttamento di lavoratori da parte di organizzazioni criminali campane, che si sono concluse con numerose ordinanze di custodia cautelare nei confronti di imprenditori operanti nella ricostruzione post-terremoto, hanno fatto emergere gravi tentativi di intermediazione illecita aventi lo scopo unico dello sfruttamento della manodopera. In particolare, la complessa attività investigativa ha consentito di svelare il disegno da parte di soggetti collegati con organizzazioni criminali, che tendeva al reclutamento di operai, non dimoranti nella provincia aquilana, per essere messi a disposizione di imprese utilizzatrici aventi sede operativa in Abruzzo. In ripetuti casi la strategia che emerge dall'inchiesta delinea una grave intimidazione dei lavoratori reclutati, costretti a cedere parte della retribuzione all'organizzazione criminale campana, che ulteriormente ha lucrato sulla intermediazione.

I controlli ed il monitoraggio per prevenire eventuali rischi di ingerenze della criminalità organizzata nel processo di ricostruzione del contesto abruzzese - colpito dagli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 - sono stati sviluppati sul modello delineato dall'art. 16 del decreto Legge n. 39/2009, convertito in legge 77/2009, e dalle discendenti Linee-guida adottate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (C.C.A.S.G.O.), nonché dal decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che ha regolato il passaggio delle competenze al Comune del L'Aquila, secondo modalità adottate con Ordinanza dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

In particolare, la seconda edizione delle Linee-guida, pubblicata sul Supplemento ordinario alla "*Gazzetta Ufficiale*, n. 187 del 12 agosto 2010, nello sviluppare la prevenzione lungo le principali direttrici d'azione, ha previsto una forma di monitoraggio dei flussi di manodopera per infrenare fenomeni di sfruttamento e di caporalato, con connessa evasione e/o elusione della normativa di protezione sociale, spesso indicatori sintomatici di ingerenze di natura criminale.

Successivamente il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, con deliberazione del 3 agosto 2011, n. 58, nell'aggiornare lo schema del documento generale di indirizzo antimafia - in conformità alle procedure stabilite dall'art. 176, comma 3, lett. *e)* del d.lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici - ha importato il modello di partecipazione progettato per la ricostruzione in Abruzzo anche nel settore delle infrastrutture di interesse strategico, onde fronteggiare eventuali episodi di lavoro irregolare o il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori. Nel documento in questione il pertinente compito di "monitorare" i flussi della manodopera dei cantieri "Grandi Opere" viene affidato ad un tavolo tecnico costituito presso le prefetture U.T.G. e le componenti che partecipano forniscono il proprio contributo, in un contesto di multidisciplinarità. Il C.I.P.E. nell'elaborare le linee di indirizzo generale ha tenuto conto della necessità di fornire agli operatori della prevenzione antimafia uno strumento di rapida informazione e di sensibilizzazione sul territorio, utile a rafforzare la cooperazione tra le istituzioni pubbliche (Prefettura, Uffici del Lavoro, Forze di Polizia territoriali) e le organizzazioni dei lavoratori. In questo modo è accresciuto il valore di conoscenza e il coinvolgimento degli operatori quale necessario complemento per l'attuazione delle politiche e delle strategie di generale prevenzione e la lotta alle pratiche illegali del fenomeno del caporalato. Infine, la predetta delibera 58 stabilisce, con riguardo al monitoraggio della manodopera, che gli accordi di legalità antimafia, predisposti ai sensi dell'art. 176, comma 3, lett. *e)* del d.lgs. n. 163/2006, siano sottoscritti con il coinvolgimento delle OO.SS. degli edili, limitatamente a tale impegno di monitoraggio.

Invero, anche nel cd «Piano carceri», concernente interventi previsti dall'art. 17-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, viene replicato il principio che vede la costituzione di Tavoli di monitoraggio del flusso di manodopera per promuovere la tutela della legalità nei cantieri; attività curata presso le Prefetture dai Gruppi Interforze costituiti, ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 2004, n. 54). Tale modello ha dimostrato, in concreto, di funzionare come utile deterrente a prevenire infiltrazioni criminali nell'utilizzo della manodopera.

Composizione dell'osservatorio

L'esperienza maturata nell'ultimo biennio e gli esiti degli incontri tenutisi di recente presso la Prefettura de L'aquila hanno fatto emergere l'esigenza di mettere a sistema il patrimonio informativo detenuto da una pluralità di soggetti deputati, a vario titolo, alla vigilanza del settore.

In questa prospettiva, l'Osservatorio è apparso la sede naturale e più congeniale alla condivisione di informazioni, altrimenti frammentarie, all'analisi e all'incrocio dei dati di rilievo ed, infine, alla elaborazione di proposte.

Alla luce di tali esigenze, si è ritenuto che di tale Organismo facciano parte:

il Coordinatore del Gruppo Interforze, che presiede i lavori;

il rappresentante della competente Direzione Territoriale del Lavoro;

un rappresentante locale per ciascuno dei seguenti soggetti: la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Edilizia industrie affini e del Legno (FeNEAL-UIL), la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (FILCA-CISL), la Federazione Italiana dei Lavoratori del Legno, dell'Edilizia, delle industrie Affini ed estrattive (F.I.L.L.E.A. CGIL);

un rappresentante locale per ciascuna delle Organizzazioni dei datori di lavoro del settore, individuate dal Prefetto de L'Aquila;

un rappresentante del Comune de L'Aquila,

un rappresentante dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila e un rappresentante dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, di cui all'art. 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Partecipano all'Osservatorio anche un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: Cassa Edile di Mutualità e Assistenza del capoluogo provinciale e EDIL-Cassa Abruzzo, Servizi Ispettivi dell'Inps, Servizi Ispettivi dell'Inail e un rappresentante del coordinamento regionale delle Aziende Sanitarie Locali.

Possono partecipare le componenti dei Gruppi Interforze delle prefetture interessate alla ricostruzione, nonchè rappresentanti di altre Amministrazioni e ulteriori soggetti il cui intervento si rilevi opportuno.

Le riunioni hanno cadenza bimestrale e l'attività sarà opportunamente formalizzata mediante un report, la cui copia sarà trasmessa al CCASGO. L'Osservatorio può essere convocato in ogni momento dal Prefetto e, su richiesta scritta motivata, anche da più di uno dei suoi componenti.

Eventuali condotte di interesse generale saranno rese pubbliche tramite il sito istituzionale della Prefettura e tramite link dei siti web delle istituzioni facenti parte dell'Osservatorio, ove possibile.

Funzioni dell'osservatorio

Presso l'Osservatorio, ai fini del monitoraggio dei flussi di manodopera, dovranno confluire tutte le informazioni relative alle esigenze occupazionali, in termini numerici e di qualificazione professionale, occorrenti per la realizzazione dell'opera.

L'acquisizione di tali informazioni, fin dalle fasi prodromiche all'avvio della gara o all'affidamento dei lavori, consentirà di conoscere, con immediatezza e tempestività, il quadro della disponibilità di manodopera, e dei presumibili oneri connessi.

Sulla base di tale quadro sarà quindi possibile, già in tale fase, calcolare il deficit tra la forza lavoro attingibile dal bacino territoriale interessato dall'opera e quella che dovrà essere "importata" aliunde.

Ciò nell'intento di monitorare la regolarità dei flussi e intercettare preventivamente iniziative di caporalato e tentativi di intrusione della criminalità organizzata nel reperimento di manodopera.

Inoltre, la cennata attività di monitoraggio potrà avere importanti ricadute in termini di trasparenza delle procedure di gara. Ciò sia per la stazione appaltante in sede di valutazione della coerenza tra offerta economica e curva di impiego della manodopera, sia per gli organi preposti alla vigilanza, con particolare riguardo all'ANAC (ai fini, ad esempio, della verifica sull'impiego reale della manodopera rispetto ai dati dell' offerta nonché di verifica degli scostamenti nei tempi dell'esecuzione).

L'Osservatorio, in esito alle analisi svolte, ai dati disponibili sulla manodopera, ai riscontri forniti da INAIL, INPS, ecc., fornirà report bimestrali (o con altra cadenza da stabilirsi) alle stazioni appaltanti, al fine di agevolare, ex dPR 207/2010, le verifiche del possesso e della regolarità, da parte degli Operatori economici che intervengono a qualsiasi livello nella esecuzione dei contratti pubblici, della documentazione prevista dalle legge vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; per dette finalità di verifica, l'Osservatorio potrà promuovere la sottoscrizione di intese preventive con le stazioni appaltanti, ovvero potrà proporre coerenti clausole nei protocolli di legalità, compresi i protocolli di cui all'art. 176, co.3, lett. *e)*, d.lgs. 163/2006.

Potranno inoltre essere inviati alle stazioni appaltanti report informativi sulla disponibilità/reperibilità della manodopera per le possibili ricadute sull'attività di programmazione, progettazione e affidamento dei contratti pubblici, anche mediante intese preliminari.

Nel caso l'Osservatorio intenda adottare intese di cui ai precedenti punti, il testo dell'accordo sarà inviato preventivamente al CCASGO, anche per le valutazioni di compatibilità con le clausole anticorruzione introdotte nelle Linee guida adottate nel Protocollo d'intesa tra ANAC e Ministero dell'Interno in data 15 luglio 2014.

L'accesso ai dati pervenuti e alle informazioni trattate verranno resi disponibili anche al Gruppo Interforze Centrale per l'Emergenza e Ricostruzione (G.I.C.E.R.), alla Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) e ai Gruppi interforze di cui al DM 14 marzo 2003.

Per le predette finalità l'Osservatorio si adopererà anche per acquisire dall'Ufficio Misure di Prevenzione del Tribunale competente per territorio, nonché dalla Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, elenchi delle imprese sequestrate o confiscate nelle province interessate dai lavori di ricostruzione, dandone notizia alle stazioni appaltanti e alle imprese aggiudicatrici per le proprie valutazioni.

L'onere di rilevazione dei dati relativi ai lavoratori impiegati in cantiere viene posto a carico della stazione appaltante o dall'appaltatore principale, quale capofila, individuato anche per gli interventi di ricostruzione privata, nel Comune capoluogo per la città dell'Aquila e nell'Ufficio speciale per i comuni del cratere. Qualora l'opera rientri nel programma delle infrastrutture strategiche, la Prefettura de L'Aquila individuerà la stazione appaltante su cui graveranno i predetti oneri informativi.

L'attività di controllo e tracciamento viene ad essere articolata, utilizzando gli strumenti di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 82, (Codice dell'amministrazione digitale), e dovrà tener conto dei seguenti elementi:

1) dati relativi alla forza lavoro presente nelle attività di cantiere, disaggregati come segue: per ciascuna unità lavorativa, unitamente ai dati anagrafici identificativi, dovrà essere indicata la qualifica professionale, il periodo complessivo di occupazione (presso lo stesso operatore economico che fornisce i dati in parola), nonchè se si tratta di unità lavorative eventualmente oggetto di distacco. I dati forniti sulle maestranze secondo le previsioni precedenti sono suscettibili di una verifica a campione e senza preavviso. Per ciascun lavoratore dovrà indicarsi il datore di lavoro, distinguendo tra: appaltatore, subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore.

2) Dati concernenti le nuove assunzioni di manodopera, con particolare riguardo a: modalità e tipologie professionali occorrenti ad integrare il quadro esigenziale, nonché "percorso lavorativo" di ciascuna unità lavorativa, come precisato al punto 1). A tal fine il singolo lavoratore, attraverso la presentazione di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 d.P.R. 445/2000, dichiara se abbia frequentato nel biennio precedente alla data di assunzione corsi di avviamento professionale nel settore dell'edilizia, e con riferimento allo stesso arco temporale, le ditte di precedente dipendenza contrattuale, specificando altresì qualifica e mansioni svolte, nonchè l'eventuale fruizione, nello stesso biennio, di ammortizzatori sociali (CIG, anche in deroga, mobilità lunga o derivante dall'art. 11 della legge 223/91), con indicazioni, comprensive della località, circa l'ultima professione svolta. I dati forniti sulle maestranze secondo le previsioni precedenti sono suscettibili di una verifica a campione e senza preavviso.

3) Indicatori di anomalie rilevanti al fine dell' intercettazione di fenomeni di irregolarità nei flussi di manodopera elaborati sulla base dei dati in possesso delle casse edili, dell'Inps e dell'Inail, concernenti: assunzioni, licenziamenti, infortuni, malattie, rilascio dei Durc, partecipanti ai corsi di formazione, ore di lavoro registrato, masse salariali, registrazioni dei contratti di distacco nazionale e/o europeo e di tutti gli altri dati utili ad avere un quadro sinottico e comparato dei cantieri e delle aziende che sono impegnati nella filiera delle costruzioni sul territorio.

Sulla base delle informazioni raccolte e dell'attività di analisi compiuta, L'Osservatorio si occuperà di promuovere azioni utili a orientare le attività di controllo e ispettive degli organismi competenti volte al contrasto del fenomeno previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ciò in linea di continuità con i contenuti di eventuali protocolli di legalità sottoscritti dai vari soggetti pubblici o privati operanti sul territorio, quali le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali, ecc.

In relazione ai contenuti di tali protocolli, nella prospettiva di rafforzare l'azione di contrasto ai fenomeni di sfruttamento e intermediazione nella manodopera, la Prefettura de L'Aquila avrà cura di verificare l'inserimento di specifici rinvii:

1. Agli strumenti più avanzati dei documenti attestanti non solo la regolarità della posizione delle imprese ma anche la congruità dei versamenti dei contributi previdenziali in relazione al costo complessivo dell'opera, di cui all' "Avviso Comune", sottoscritto il 28 ottobre 2011, tra Associazioni datoriali e organizzazioni sindacali.

2. All'istituto della contrattazione di anticipo, prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, indipendentemente dalle soglie quantitative, momento qualificante della fase della cantierizzazione volto a contrastare lo sfruttamento della manodopera.

14A08276

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Designazione della Società «Apave Italia CPM s.r.l.», in Bienno quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale in data 20.10.2014, la Società «Apave Italia CPM s.r.l.» con sede Bienno (BS) via Artigiani, 63, è stata designata Organismo notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva 2010/35/UE recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:

Prodotti:

Recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;

Cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori

Procedure

Valutazione di conformità

Ispezione straordinaria

Ispezione intermedia

Ispezione periodica

Rivalutazione di conformità

La presente designazione ha validità sino al 29.07.2018.

14A08277

Designazione della Società «SGS Italia S.p.a.», in Milano, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e gli affari generali ed il personale in data 20 ottobre 2014, la Società "SGS Italia S.p.a." con sede in Milano (MI), via G. Gozzi, 1/A, è stata designata Organismo notificato per il rilascio della certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, previste dalla direttiva 2010/35/UE recepita con decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione contemplate dalla direttiva 2008/68/CE recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, per i prodotti e le procedure di seguito indicate:

Prodotti:

— Recipienti a pressione comprese le cartucce di gas, i loro rubinetti e altri accessori;

— Cisterne, veicoli batteria/carri, contenitori di gas ad elementi multipli (CGEM), i loro rubinetti e altri accessori.

Procedure:

— Valutazione di conformità;

— Ispezione straordinaria;

— Ispezione intermedia;

— Ispezione periodica;

— Rivalutazione di conformità.

La presente designazione ha validità sino al 16 dicembre 2014.

14A08278

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Integrazioni al decreto 19 dicembre 2013 concernente le modalità e i criteri per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2014.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 sono state introdotte integrazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 dicembre 2013 concernente modalità e criteri per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2014, al fine di assicurare una riserva di capacità di importazione di energia elettrica a favore dello Stato della Città del Vaticano per l'anno 2014. Il decreto è disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it.

14A08280

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito - pubblicazione semestrale ex art. 47 del Regolamento per l'esecuzione della legge n. 633/41, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275/07.

La S.I.A.E. pubblica l'elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all'autore ed ai suoi aventi causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle vendite delle opere d'arte, concluse grazie all'intervento di "professionisti del mercato". Gli autori il cui nominativo è presente nell'elenco - o i loro aventi causa - sono tenuti a contattare gli Uffici S.I.A.E. - Sezione OLAF - Viale della Letteratura 30, 00144 Roma- per far valere il proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già presente sul sito istituzionale dell'Ente (http://www.siae.it).

AALDERS STEVEN
ACCARDI ANGELO
ADDAMIANO NATALE
ADELE RODER + KERSTIN BRATSCH
ADNAN ETHEL
ADRIAN MARC
AGAZZI ERMENEGILDO
AIRAUDI OBERTO
AJMONE LIDIO
ALBINO LUCA
ALCARAZ JORDI
ALEKSANDROVIC BENOIS NIKOLAJ
ALEXANDROVICH BENOIS NIKOLAI
ALFANO CARLO
ALGARDI ALESSANDRO
ALLAVENA MICHELE
ALLOATI ADRIANO
ALLOATI GIOVAN BATTISTA
ALTAMIRA ADRIANO
ALVES MARIA THEREZA
AMBROSI ALFREDO GAURO
AMISANI GIUSEPPE
AMORELLI ALFONSO
ANDERSON MELVIN
ANDREOLI ATTILIO
ANDREONI CESARE
ANGI ALEX
ANNALU
ANONIMO
ANSELMI FABIO
ANZIL
APOLLONIO MARINA
APPELT DIETER
ARDISSONE YOLANDE
ARIE
ARMENI GUIDO
ARMODIO
ARNEGGER ALOIS
ARP JEAN
ARPS GESINE
ARRIGONI LUIGI
ASCO FRANCO
ASSETTO FRANCO
ATZA ANTONIO
AVANESSIAN ALFONSO
AVENALI MARCELLO
AVONDO SILVIO
AZZARONI GIORGIO
BACCIO MARIA BACCI
BADODI ARNALDO
BAER MONICA
BAGNOLI MARCO
BALDASSINI CARLO
BALDASSINI GUGLIELMO
BALDESSARI ROBERTO MARCELLO (IRAS)
BALESTRIERI LIONELLO
BALKA MIROSLAW
BALLOCCO MARIO
BALTHAZAR ROSE WILLIAM
BALZANO CHRISTIAN
BANCHIERI GIUSEPPE
BARABINO ANGELO
BARABINO ARMANDO
BARACCHINI CAPUTI ADRIANO
BARBAGALLO ORESTE
BARBIERI OSVALDO
BARCLAY PER
BARDELLI ADEMARO
BARDETTI GIACINTO
BARGONI GIANCARLO
BARILLI LATINO
BAROVERO ERMANNO
BARTANA YAEL
BARTOLENA GIOVANNI
BARTOLI NATINGUERRA AMERIGO
BARZANTI LICINIO
BASALDELLA MIRKO
BASSANO LUIGI
BASSIRI BIZHAN
BATTAINI RINO GASPARE
BAUER MARC
BAZAN ALESSANDRO
BECCHINA GIOVANNI
BECHER BERND & HILLA
BECHERI EMANUELE
BEDINI MARIA CARLA
BEISONE ALFREDO
BELARDINELLI SILVANO
BELCASTRO ALFREDO
BELLANDI GIORGIO
BELLINI GIANNI
BELTRAME ACHILLE
BENAGLIA ENRICO
BENEDETTO ENZO
BENETTON SIMON
BENETTON TONI
BENISCELLI ALBERTO
BENTIVOGLIO CESARE
BERALDO FRANCO
BERGAGNA VITTORIO
BERGOLLI ALDO
BERNARDI ROMOLO
BERNARDONI PINUCCIA
BERNASCONI UGO
BERRESHEIM TIM
BERRINO MARIO
BERTELLI FLAVIO
BERTELLI RENATO
BERTI VINICIO
BERTOCCHI NINO
BERTOCCI CARLO
BERTUCCI GIACOMO
BESANA CAMILLO
BETTI MAURO
BETTINELLI MARIO GIUSEPPE
BETTIS GIANCARLO
BETTOLO LEONARDO
BIAGI GIUSEPPE
BIAGI MATTIA
BIAGINI ALFREDO
BIASI DA TEULADA GIUSEPPE
BIASI GUIDO
BIASI-CHIGGIO-COSTA-LANDI-MASSIRONI
BIASIUCCI ANTONIO
BICCHI SILVIO
BIENAIME FRANCESCO
BIETTI ARTURO
BIGAS LUNA JUAN JOSE
BIGLIONE ANNIBALE
BIONDA MARIO
BISANZIO ANDREA
BITZER MATTHIAS
BLOCH MAYA
BOCCACCI MARCELLO
BOCCALATTE PIETRO ANACLETO
BOCCHETTI GAETANO
BOCCHI AMEDEO
BOEHM ARMIN
BOETTO GIULIO
BOGONI ADRIANO
BOGONI FRANCO
BOHEM ARMIN
BOHM ARIELA
BOHRINGER VOLKER
BOILLE LUIGI
BOIRY CAMILLE
BOLAFFI NICOLA
BOLANO ITALO
BOLOGNESI MARCO
BONALDI FEDERICO
BONAMINI EROS
BONANNI CLAUDIO
BONECHI LORENZO

BONETTI UBERTO
BONFANTI ARTURO
BONFANTI MAURIZIO
BONGIOVANNI RADICE RENZO
BONIVENTO EUGENIO
BONOMI CORRADO
BORDONI ENRICO
BORGHI ENRICA
BORGIA GIANCARLO
BORRA POMPEO
BORTOLOSSI WALTER
BORTOLOTTI TIMO
BORTOLUZZI FERRUCCIO
BOSCO GIACINTO
BOSIA AGOSTINO
BOSISIO FRANCO
BOSSI ERMA
BOSWELL JASSIE
BOTO MARTHA
BOUNAN CHARLY
BOURGEOIS LOUIS
BOUVARD ANTOINE
BOZZALLA GIUSEPPE
BOZZANO GUGLIELMO
BRANCACCIO GIOVANNI
BRANDANI ANDREA
BRANDO ANGELO
BRAQUE GEORGES
BRASS ITALICO
BRATSCH KERSTIN
BRESCIANI ANTONIO
BRESSANIN VITTORIO EMANUELE
BREVEGLIERI CESARE
BRIANTE EZELINO
BRIGNOLI LUIGI
BRITTO ROMERO
BROCKHURST GERALD L.
BROGGI MARIO
BROGLIO EDITA
BRONSTEIN PABLO
BRUGNOLI EMANUELE
BRUNELLESCHI UMBERTO
BRUNETT FERNANDA
BRUS GUNTER
BRUSCIA FRANCESCO
BUCCELLA DANILO
BURTIN MARCEL
BUTZER ANDRE'
BUZZATI DINO
CABRAS CESARE
CACCAVALE GIUSEPPE
CACCIOLA ENZO
CACCIONI LUCA
CADORIN GUIDO
CAGLIANI LUIGI
CALANDRI MARIO
CALDERINI LUIGI
CALDERINI MARCO
CALVI GREGORIO
CAMARDA FRANCESCO
CAMINITI ALEX
CAMPANELLA FABRIZIO
CAMPEGGI SILVANO
CAMPESTRINI ALCIDE ERNESTO
CANAVACCIUOLO MAURIZIO
CANDELORO FRANCESCO
CANEGALLO SEXTO
CANEPA ANTON MARIO
CANONICA PIETRO
CANTARONI STEFANO
CAPASSO GIUSEPPE
CAPOCCHINI UGO
CAPPA LEGORA GIOVANNI
CAPPA MARINETTI BENEDETTA
CAPPELLI GIOVANNI
CAPPELLO CARMELO
CAPUTO ULISSE
CARÀ UGO
CARAVAGGIO GIANNI
CARDENA FELIPE
CARDILLO GIUSEPPE
CARELLI AUGUSTO
CARENA ANTONIO
CARENA FELICE
CARGIOLLI CLAUDIO
CARGO IVAN
CARLO QUAGLIA
CARMIGNANI VIRGILIO
CARMONA BRIONES FERNANDO
CARNEVALE FULVIA
CAROTENUTO MARIO
CARROLI MIRTA
CARROLL LAWRENCE
CARSTEN HOLLER
CARTA GIUSEPPE
CARTA SEBASTIANO
CASARINI PINO
CASCELLA BASILIO
CASCIARO GIUSEPPE
CASELLI GIUSEPPE
CASENTINI MARCO
CASIMIRO JODI
CASONI AURELIA
CASTAGNOLA
CASTEGNARO FELICE
CASTEL ROGER
CASTELLO ENRICO
CATELANI ANTONIO
CATTI AURELIO
CAVAGLIERI MARIO
CAVALERI LODOVICO
CAVALIERI PAOLO
CAVASANTI GIUSEPPE
CECCONI P.
CERACCHINI GISBERTO
CERNIGOJ AUGUSTO
CHAPLIN ELISABETH
CHECCHI ARTURO
CHERI ARMANDO
CHERUBINI CARLO
CHERUBINI GIUSEPPE
CHIACCHIO FRANCESCO
CHIAPPELLI FRANCESCO
CHIERICOZZI ELVIO
CHIESI GIORGIO
CHIMENTI PINO
CHINI MATTEO
CHIPARUS DEMETER H.
CIACELLI ARTURO
CIAM GIORGIO
CIARDO VINCENZO
CICCARINI CARMINE
CIGLER VACLAV
CIMA LUIGI
CINTOLI CLAUDIO
CIOLINA GIOVANNI BATTISTA
CISINSKI VIVIANE
CIUSA ROMAGNA GIOVANNI
CLAUDUS RODOLFO
CLEMENTE JACK
COCCHI MARIO
COCEANI ANTONIO
COFFA ANDREA
COLACICCHI FRANCESCO
COLINET CLAIRE J.R.
COLLINA RAFFAELE
COLLU PIETRO
COLOMBOTTO ROSSO ENRICO
COMELLI DANTE
COMOLLI LUIGI
CONSADORI SILVIO
CONSIGLIO MARIO
CONSTANT ANTON
CONTE PINO
CONTI AUGUSTO
CONTI PAOLO
CONTINI CARLO
COPLANS JOHN
COPPINI FAUSTO ELISEO
CORBELLI EDGARDO
CORLIN GUSTAVE AUGUSTE
CORRADI ALFONSO
CORRIGA ANTONIO
COSTA TONI
COSTANTINI VIRGILIO
COSTETTI GIOVANNI
COVILI GINO
CRAFFONARA AURELIO
CREMONA ITALO
CREPAS GUIDO
CRESSINI CARLO
CRIQUET FRANKY
CRISCONIO LUIGI
CRIVELLI RENZO
CROATTO BRUNO
CROMATICO
CROTTI JEAN
CURRY ROBERT FRANZ
CURTONI PINO
CYTTER KEREN
CZOK MARTA
D'ACHIARDI PIETRO
D'AMATO GENNARO
D'ANCONA VITO
D'ANGELO PIETRO
D'ANNA GIULIO
D'ANTINO NICOLA
DA MILANO GIULIO
DAGO NDIAYE OUSMANE
DAL CASTAGNE' ALBINO ARTURO
DALLA ZORZA CARLO
DANGELO SERGIO

DAUPHIN RAYMOND
DAVANZO MARCO
DE ALEXANDRIS SANDRO
DE AMICIS CRISTOFORO
DE ANGELIS VITALIANO
DE BEIJER JASPER
DE CARO GIOVANNI
DE COCK JAN
DE CORSI NICOLAS
DE FELICE AURELIO
DE FILIPPI LEONIDA
DE FRANCISCO PIETRO
DE FUSCO RENATO
DE GRADA RAFFAELE
DE LA MORA GABRIEL
DE LAZAREFF ALEXANDRA
DE LIBERATO LUCIANO
DE LISIO ARMANDO
DE LISIO ARNALDO
DE LUCCHI OTTORINO
DE LUIGI MARIO
DE NICOLA FRANCESCO
DE NISCO FAUSTO
DE POLI PAOLO
DE VITA LUCIANO
DE WITT ANTONY
DEL BON ANGELO
DELITALA MARIO
DELLA CROCE HOFMAN MARTINE
DELLA GAGGIA ANTONIO
DELLE MONACHE PAOLO
DELUIGI MARIO
DEMARCO HUGO RODOLFO
DEMETZ ARON
DENNING GUY
DEODATO PINO
DEQUEL ORESTE
DESIATO GIUSEPPE
DESPOTOVIC NEBOJSA
DESSY STANIS
DEVECCHI GABRIELE
DEXEL WALTER
DI BELLO BRUNO
DI BOSSO RENATO
DI LUCIANO LUCIA
DI ROBILANT TRISTANO
DI SALVATORE NINO
DI VICCARO ANTONIO
DIBBETS JAN
DIMITRIOS GALANIS EMMANUEL
DINETTO LINO
DIODATI FRANCESCO PAOLO
DISCOVOLO ANTONIO
DIULGHEROFF NICOLAJ
DJURBERG NATHALIE
DODERO PIETRO
DONADINI JEAN-PAUL
DONATI PIERAUGUSTO
DONGHI ANTONIO
DONI LUIGI
DORFLES GILLO
DORMICE
DORNER HELMUT
DREI LIA
DUFY RAOUL
DUIJSENS GERDINE
DULBECCO GIAMPAOLO
DUO DI ARTISTI
DURHAM JIMMIE
DUSI FABRIZIO
DYBBROE MØLLER SIMON
EBENSPERGER HANS
EKEGARDH HANS
ELEUTERI SERPIERI PAOLO
ELSTERMANN RAINER
EPAMINONDA HARIS
ERBA CARLO
ERBEN ULRICH
ESPOSITO CESARE
ESPOSITO ENZO
EVA AND FRANCO MATTES AKA 01.ORG
EVANGELISTI VALERIO
FABARA (LADY PINK) SANDRA
FABBI FABIO
FABRI POMPEO
FAILE
FAIT CAMILLO
FALCHETTI ALBERTO
FALK ISTVAN
FALLANI MARCO
FALZONI GIULIO
FANARI ROBERTO
FANCELLO SALVATORE
FANTINI DINO
FANTUZZI ELIANO
FARA SALVATORE
FARALDO DIAMANTE
FAVAI GENNARO
FEDERICI GINO
FEDERICO MICHELE
FEGAROTTI GIUSEPPE EUGENIO
FELISARI ENRICO
FELISI MANUEL
FERAT SERGE
FERMARIELLO SERGIO
FEROCI SABINA
FERRARI BERTO
FERRARI ENEA
FERRARI VINCENZO
FERRARIO LUIGI
FERRARIS SERAFINO
FERRARIS SEVERINO
FERRERO ALBERTO
FERRI ROBERTO
FERRO ITALO
FIGARI ANDREA
FIGARI FILIPPO
FILIDEI ROLANDO
FILOCAMO LUIGI
FINI LEONOR
FINLAY IAN HAMILTON
FIORESI
FIORESI STEFANO
FIRPO EDOARDO
FISZL H.YOHZSA
FLAMM CHRISTIAN
FLORES MARK
FLORIS CARMELO
FOCARDI PIERO
FOGLIATI PIERO
FOIS FOISO
FOLLA ALEX
FONTANA DANIELE
FORG GUNTHER
FORGHIERI GIOVANNI
FORMICHETTI SILVIO
FRACASSIO GAETANO
FRAI FELICITA
FRANCESCHINI EDOARDO
FRANCESCONI ANSELMO
FRANCESCONI LUCA
FRANCOLINO ANDREA
FRANZOSI GIOVANNI
FRATANTONIO SALVATORE
FRIGERI LANFRANCO
FRISIA DONATO
FRISONI DAVIDE
FRIZE BERNARD
FROSECCHI PAOLO
FUJIWARA SIMON
FUMAGALLI ANDREA
FUNI ACHILLE
GABELLONE GIUSEPPE
GAGLIARDO ALBERTO HELIOS
GAILLARD CYPRIEN
GAJONI ADRIANO
GAJONI ANTON LUIGI
GALANTE FRANCESCO
GALANTE NICOLA
GALGANI FILIPPO
GALLETTI GIORGIO
GALLI RICCARDO
GALLIANI MICHELANGELO
GALVANI ANDREA
GALVANO ALBINO
GAMBAROFF NIKOLAS
GAMBOGI RAFFAELLO
GAMBONE GUIDO
GARACCIONI ORESTE
GARAU AUGUSTO
GARAU SERGIO
GARCIA ROSSI HORACIO
GARELLI FRANCO
GARGANI ALFREDO UBALDO
GARINO ANGELO
GAROSIO OTTORINO
GARRIDO LECCA XIMENA
GASPARINI ALESSANDRA
GASTALDO LUCA
GASTEL MATTEO
GELATI LORENZO
GELMI ANNAMARIA
GENZKEN ISA
GEORGIEV BORIS
GEPPETTI MARCELLO
GERBAUD ABEL
GERMANA' MIMMO
GHERMANDI QUINTO
GHERSI MIMINA
GHIGLIA PAULO
GHIGLIA VALENTINO
GHINZANI ALBERTO

GHIRARDELLI VINCENZO
GIACOBBI ERNESTO
GIANATTASIO UGO
GIANNONI MASSIMO
GIANPIETRO FABIO
GIGANTE ANTONIO
GIGLI LORENZO
GIGNOUS LORENZO
GILMOUR CHRISTOPHER WILLIAM
GIOLI LUIGI
GIORDANO EDUARDO
GIORDANO FELICE
GIOVANNONI ALESSANDRA
GIROSI FRANCO
GIZZI MARCO
GLORIA ADELE
GOBBETTO NICOLA
GOETZ HENRI
GOLDANIGA DARIO
GONINI CLAUDIO
GONSCHIOR KUNO
GONZATO PAOLO
GORBATOV KONSTANTIN IVANOVICH
GORDIGIANI EDUARDO
GORIN JEAN
GORNI GIUSEPPE
GRADY NAPOLEONE
GRANUCCI SANDRO
GRASSINO PAOLO
GRASSIS GIUSEPPE
GRAZIANI CICCIO
GRAZIOSI GIUSEPPE
GRECO LEONARDO
GRIPPO CARLOS
GRITTINI GIULIANO
GROSSI LUIGI
GROSSO ORLANDO
GUAITA CARLO
GUARICCI ENZO
GUARIENTI CARLO
GUASTI MARCELLO
GUERRESI PATRIZIA
GUERRIER VICTOR
GUERZONI FRANCO
GUI VITTORIO
GUSSONI VITTORIO
GUTOV DMITRY
HABICHER EDUARD
HAGEMANS PAUL
HAGGERTY TERRY
HAKANSON HENRIK
HARDING ALEXIS
HASSAN FATHI
HAUDRESSY PASCAL
HEINS NO NAME
HELIDON XHIXHA
HELTOFT ULRIK
HENCZNE DEAK ADRIENNE
HERMANN ALBERT
HERVIAULT ANDRE
HOFER JORG
HUNDERTWASSER FRIEDRICH
HUSNI-BEY ADELITA
INNOCENTI CAMILLO
IROLLI VINCENZO
ISSUPOFF ALESSIO
IUDICE GIOVANNI
IULIANO ENRICO
J2L
JAKE AND DINOS CHAPMAN
JANAS PIOTR
JEFFREY NICHOLAS HARRY EDWARD
JODI
JODICE FRANCESCO
JORI MARCELLO
JULIUS EVOLA
KAUFFMANN MASSIMO
KAVAN VADISLAV
KAZMA ALI
KEES GOUDZWAARD
KELYNE LAMBERT
KEMENY ZOLTAN
KENNEDY HEIDI
KESSANLIS NIKOS
KETTEMANN ERWIN
KIEN JOSEF
KIERNEK GIORGIO
KIPS ERICK
KLIOUNE IVAN VASSILIÈVITCH
KLODIC PAOLO
KNAP JAN
KNORR KAREN
KNOWLES TIM
KOKOCINSKY ALESSANDER
KOKOSCHKA OSKAR
KOLEHMAINEN OLA
KOPITZEVA MAYA
KOROMPAY GIOVANNI
KOSSUTH WOLFGANG ALEXANDER
KOVESKY GEZA
KRAWEN HENDRIK
KREGAR STANE
KRONSCHNABL ROLAND
KRUSEMAN CORNELIS
KRYSTUFEK ELKE
KSUTA MAXIM
KUBOTA MASATAKA
KUDRIASHOV IVAN ALEXEYEWICH
KUNST MILAN
KURI GABRIEL
KUSMIROWSKI ROBERT
KUZNECOV PAVEL
LA VACCARA FILIPPO
LAFOI LEBRUN
LAIB WOLFGANG
LAJ MARIA
LAMB OSCAR HERMANN
LAMBERTINI MARISA
LANDI ANGELO
LANDI BRUNO
LANDOZZI LANDO
LARIONOV MICHEL
LASAGNI HYENA PAOLO
LAVAGNINO PIERLUIGI
LAVERI GIORGIO
LAVRENKO BORIS
LAZZARI BICE
LAZZERI LORENZO
LE DUC PIERRE YVES
LED
LEDDA MARIUS
LEGER FERNAND
LEITSCH MARKUS
LENCI LUCA
LENTINI ROCCO
LEONE FRANCESCA
LEONE ROMOLO
LEPORE MARIO
LEPRI STANISLAO
LEVERONE ADRIANO
LEVIER ADOLFO
LEVINI FELICE
LEYLAND SUSAN
LIETZMANN HANS
LIGABUE ANTONIO
LIMOUSE ROGER
LINARDI GIUSEPPE
LINDBERG PETER
LIPPI RAFFAELE
LISANTI TOMMASO
LO CASCIO FRANCO
LO GIUDICE MARCELLO
LO SAVIO FRANCESCO
LOCATELLI ROMUALDO
LOFFREDO SILVIO
LOMBARDI LUIGI
LONGO MACINI FRANCESCO
LONGOBARDI NINO
LONGONI BALDASSARRE
LOPEZ IVAN
LORENZEN JENS
LORENZL JOSEF
LOSI UMBERTO (CINELLO)
LUCANO PIETRO
LUCARINI ADOLFO
LUCAS SANTO
LUCCHESI GIORGIO
LUPERTZ MARKUS
LUPO ALESSANDRO
LUPORINI SANDRO
LURINI IN MORI MARIA LUISA
LUXARDO LAZZARO
LUZZATI EMANUELE
MAC
MACUGA GOSHKA
MADCHEN ALBERT
MAFAI ANTONIETTA RAPHAEL
MAFFEI MARIO
MAGARIL EUGENIA MARKOVNA
MAGGIONI PIERO
MAGGIONI SILVIA
MAGLIANI BIAGIO
MAGNAVACCA UBALDO
MAGNUS PLESSEN
MAGROTTI ERCOLE
MAINO ANGELO
MAJEWSKI LECH
MALACARNE CLAUDIO
MALJKOVIC DAVID
MALVANO UGO
MANAI PIERO
MANCA MAURO

MANCIONE SALVATORE
MANELLI LUCIANA
MANFREDI GIUSEPPE
MANGANELLI FERRUCCIO
MANGONE FERNANDO
MANNUCCI CIPRIANO
MANNUCCI EDGARDO
MANZI SERGIO
MANZONE GIUSEPPE
MARAGLIANO FEDERICO
MARANDER SANNA
MARANIELLO GIANFRANCO
MARCH GIOVANNI
MARCHELLI MIRCO
MARCHIG GIANNINO
MARCHINI VITALIANO
MARCONI MARISA
MARCUCCI LUCIA
MARCUCCI MARIO
MARIANI ELIO
MARIANI MARCELLO
MARICONTI ANDREA
MARINETTI JULIEN
MARINI GIOVANNI
MARINO GIUSEPPE
MARIONI MONICA
MARIOTTI ENNIO
MAROTTA NICOLA
MARRA MAX
MARRA VALENTINO
MARSI ROMEO
MARSIC CVETO
MARTELLI PLINIO
MARTEN HELEN
MARTENS MAX
MARTIN PHILIP
MARTINELLI ONOFRIO
MARTINI QUINTO
MARUSIC ZIVKO
MARUSSIE PIERO
MARUSSIG PIERO
MAS SRL
MASCELLANI NORMA
MASINI V.
MASSAGRANDE MATTEO
MASSANA DONPERE
MASTROIANNI UMBERTO
MATANIA PABLO
MATINO VITTORIO
MATTUCCI SERAFINO
MAUGERI CONCETTO
MAUGHAM DAPHNE
MAZZEI GIUSEPPE
MAZZIERI WALTER
MAZZOLARI UGO
MAZZONI GIUSEPPE
MEERMAN BAS
MEIER HOLGER
MEJNERI GUIDO
MELANDRI PIETRO
MELCHIOTTI VALERIO
MELE PIETRO
MELIS MERCHIORRE
MELLONE DARIO
MELONI GINO
MENEGOZZO VASCO
MENEGUZZO TONI
MENENDEZ REBECCA
MERCADANTE BIAGIO
MERCURIUS
MERELLO AMEDEO
MERLINO SILVIO
MERLO METELLO
MERZ MARISA
MESCHIS RENZO
MESSINA FRANCESCO
METZINGER JEAN
MEYER HARDING
MICCINI EUGENIO
MICHAUX HENRY
MICHELACCI LUIGI
MIGLIARO VINCENZO
MIGLIORI NINO
MIGO
MILANI LUIGI
MILESI ALESSANDRO
MILLAR BEATRIZ
MINASSIAN LEONE
MINERBI ARRIGO
MINGUZZI LUCIANO
MINIUCCHI AGAPITO
MINJUNG KIM
MINO ROSSO
MIRABELLA SABATINO
MIRABELLA SARO
MIRANDA VITTORIO
MISSAGIA CLAUDIO
MISSIKA ADRIEN
MITRI ERNESTO
MODOTTO ANGILOTTO
MOISELET GABRIEL
MOISO GIORGIO
MOLLINO CARLO
MOLODKIN ANDREI
MONDINI ALDO
MONNINI ALVARO
MONTALI DEDALO
MONTANARINI LUIGI
MONTI CESARE
MONTI EMILIO
MONTI MICHELANGELO
MORANDO PIETRO
MORBIDUCCI PUBLIO
MORETTI FOGGIA MARIO
MORETTI GIACOMO
MORI MARISA
MORI NENO
MORISHITA KEIZO
MORMORELLI LUIGI
MORODER LUSENBERG JOSEF
MORONI ADRIANO
MORTEO ETTORE
MORZENTI NATALE
MOSCARDINI MARGHERITA
MOZ
MR. BRAINWASH
MUCCHI TONO
MUCHE JAN
MÜLLER RICHARD
MUNIZ VIK
MURA ANTONIO
MURTIC EDO
MUSSIO MAGDALO
MUSSNER GUIDO
MUSSO CARLO
NAGASAWA HIDETOSHI
NAHMAD BARBARA
NAJJAR MICHAEL
NANNINI MATTEO
NAPOLETANO ANTONIO
NATTINI AMOS
NATTINO VITTORIO
NDIAYE DAGO OUSMANE
NDIAYE OUSMANE DAGO
NEBBIA ALESSIO
NEGRI GRAZIANO
NEGRI MARIO
NEGRI MATTEO
NEOGRADY LAZLO
NEUMANN MAX
NEVELSON LOUISE
NEX FRANCESCO
NICOLA VISO
NICOLINI GIOVANNI
NISTRI LORENZO
NIVOLA COSTANTINO
NOCI ARTURO
NOELQUI
NONNIS GIOVANNI
NOTARI ROMANO
NOTTE EMILIO
NOVELLO GIUSEPPE
NUSSI ARNALDO
ODIERNA GUIDO
OLIVA SIGFRIDO
OLIVIERI LUCIO
OLIVOTTO GERMANO
OLSEN KJELL ERIK KILLI
ONETTI LUIGI
OPPENHEIMER MAX
OPPO CIPRIANO EFISIO
OPRANDI GIORGIO
ORNATI MARIO
ORRU' FRANCESCO
ORTA LUCY E JORGE
ORTEGA JOSE
ORTELLI GOTTARDO
ORTONA GIORGIO
OSSOLA RAFFAELLO
PADDY CAMPBELL
PAGLIACCI ALDO
PAGLIACCI MIRKO
PAGLIANI PIETRO
PAGLIETTI MARIO
PAIVALANEN
PALADINI PIERO
PALANTI GIUSEPPE
PALAZZI BERNARDINO
PALAZZINI ANGELO
PALOSUO HANNU
PALTRINIERI ORESTE
PANCRAZI LUCA

PANE GINA
PANNAGGI IVO
PANZA GIOVANNI
PAOLUCCI ENRICO
PAPAS SILVIA
PARIN GINO
PARIS GUILLAUME
PARISI FABIANO
PARK EUN SUN
PASCALI PINO
PASEGA MARCO
PASINI LAZZARO
PASSANI DECIMO
PASTOR PHILIPPE
PATELLA LUCA MARIA
PATRINI MAURO
PAULUCCI ENRICO
PAULUCCI GIORGIO DARIO
PAVAN ANGELO
PAZIENZA ANDREA
PEBEN
PELLEGRINI RICCARDO
PELLIS JOHANNES NAPOLEON
PELLIZZONI GIANFRANCO
PENDINI FULVIO
PENGO RENATO
PENNASILICO GIUSEPPE
PEREZ AUGUSTO
PERGOLA ROMOLO
PERI PETER
PERISSINOTTI LINO
PERS ISABELLA
PERSLOJA MIROSLAV
PERSOLJA MIROSLAV
PERSOLJA VLADIMIR
PESAVENTO LIZZY PAOLA
PESCADOR LUCIA
PETERCOL GORAN
PETRO' PAOLO
PETRONI ANDREA
PETRUOLO SALVATORE
PETTIBONE RICHARD
PEYRAT BENEDICTE
PEYRON GUIDO
PIACENZA PIETRO
PIACESI WALTER
PIALI STEFANO
PIANA FERDINANDO
PIATTI ANTONIO
PICCIONI GINO
PICKING JOHN
PICOLLO GIACOMO
PIEROTTI STEFANO
PIGATO ORAZIO
PILLITTU LUIGI
PILON VENO
PINA ALFREDO
PINK LUTKA
PINOT
PIOMBANTI AMMANNATI GIUSEPPE
PIROVANO GIOVANNI
PISANI GIANNI
PISCITELLI GIULIA
PISCITELLI PAOLO
PIVI LEONARDO
PIZZINATO ARMANDO
PIZZIRANI GUGLIELMO
PLANTEY MADALEINE
PLATNER KARL
PODENZANA GERARDO
PODESTA' GIAMPIERO
POGLIAGHI LUDOVICO
POIRIER ANNE E PATRICK
POLI VIVALDO
POLIDORI FABIO
POLLONI SAVERIO
POMI ALESSANDRO
POMPA ADRIANO
POMPA GAETANO
PONGA LUCIA
PONTI PINO
PONTRELLI GIOACCHINO
POSSENTINI MARIA LUCE
POVAKROFF SERGE
POZZO UGO
PRADA CARLO
PRATELLA FAUSTO
PREGNO ENZO
PRENDONI ATTILIO
PRESTA SALVADOR
PRESTILEO ENZO
PRIGOV DMITRY ALEXANDROVICH
PROSA ALFREDO
PROTTI ALFREDO
PUCCINI MARIO
PUGNI VALTER
PULEO STEFANO
PULLI ELIO
PULZE GIOVANNI
PUPPI DANIELE
QUARESIMA PAOLO
QUARTI MARCHIO' ERNESTO
QUATTROCIOCCHI DOMENICO
QUATTRUCCI CARLO
RABUZIN IVAN
RACCAGNI ANDREA
RACHELI SIMONE
RADCHENKO
RADCHENKO LUDMILLA
RADI PAOLO
RAIMONDI ALDO
RAIMONDI MARIO
RAMBAUDI PIERO
RAMI TURADO NURIA
RANUCCI LUCIO
RAVIOLA ROBERTO
REES DAN
REICH ADOLF
REIMONDO DAVID
REINA MIELA
REPOSSI GIOVANNI
RESCALLI DON ANGELO
REVESZ IMRE
REYNA ANTONIO
RHODE ROBIN
RICCIARDI OSCAR
RICHTER HANS
RIETTI ARTURO
RIGHETTI RENATO
RIGHI FEDERICO
RINAUDO MAURIZIO
RIVAROLI GIUSEPPE
RIZZO PIPPO
RIZZOLI GIOVANNI
ROCHEGROSSE GEORGES
RODRIGUEZ LARRAIN EMILIO
ROMA ALESSANDRO
ROMAGNOLI GIOVANNI
ROMIEU SYLVIE
RONDELLO G.
ROSELLI CARLO
ROSSELL DANIELA
ROSSETTI BRIGITTA
ROSSI ALDO
ROSSI GINO
ROSSI RICCARDO
ROSSI UGO
ROSSI VANNI
ROSSINI ROMANO
ROTELLI NEREO MARCO
ROUBICKOVA MILUSE
ROVELLA ENZO
RUBBI MATTEO
RUBINO ANTONIO
RUDOLPH KLAUDUS
RUECKRIEM ULRICH
RUMI DONNINO
RUMNEY RALFH
RUOPPOLO GIAMBATTISTA
RUPERT SHRIVE
SACCARDI LABORATORIO
SACCHETTI ENRICO
SACHERI GIUSEPPE
SADUN PIERO
SAINT PHALLE NIKI DE
SALINAS PABLO
SALTI GIULIO
SALVADORI ALDO
SALVARANI ARCANGELO
SALVIATI GIOVANNI
SALVINI INNOCENTE
SALVUCCI BARBARA
SAMBA CHERI
SAMBO EDGARDO
SAMORE' MARCO
SANGREGORIO GIANCARLO
SANTACHIARA CARLO
SANTANELLI DIEGO
SANTOMASO STEFANO
SANTORO RUBENS
SARONI SERGIO
SARRI SERGIO
SARTINI ULISSE
SATOSHI HIROSE
SAVELLI ROBERTA
SAVINI MAURIZIO
SAVINOV GLEB
SBISA' CARLO
SCARPELLA LIVIO
SCHEDA STEFANO
SCHEIBL HUBERT
SCHIAFFINO ANTONIO

SCHLICHTER RUDOLF
SCHMIDLIN PAOLO
SCHUYFF PETER
SCHWARZKOGLER RUDOLF
SCHWEIZER RICCARDO
SCHWONTKOWSKI NORBERT
SCIACCA ANTONIO
SCIARAFFA ALESSANDRO
SCOCCHERA ALFREDO
SCOGNAMIGLIO FRANCO
SCORZELLI EUGENIO
SCROPPO FILIPPO
SCUFFI MARCELLO
SCUOLA NAPOLETANA
SECCHIAROLI TAZIO
SEIBEZZI FIORAVANTE
SELVA ATTILIO
SEMEGHINI PIO
SEMPREBON BRUNO
SEO PSEUDONIMO
SÉRVULO ESMERALDO
SESIA GIOVANNI
SEVERINO FEDERICO
SEVESO POMPILIO
SHISHKIN DASHA
SHUANG LI
SIDIBE MALICK
SIGNORETTO SILVANO
SILVA ROBERTA
SIMONCINI SALVATORE
SIMONDO PIERO
SIMONETTI MASI
SIMONETTI GIANNI EMILIO
SINGH ALEXANDRE
SIROTTI RAIMONDO
SISSI
SKYLAKOS VASILIS
SOAVE MARIO
SOBRILE GIUSEPPE
SOCRATE CARLO
SOKOV LEONID
SOLARI GIOVANNI
SOLDATI MASSIMO
SOLENGHI GIUSEPPE
SOLERO PIO
SOMEDA DOMENICO
SORA ORLANDO
SORESSI ALFREDO
SOULE' ARIEL
SPACAL LUIGI
SPADA C.
SPAGNOLI RENATO
SPAZZALI LUCIANO
SPAZZAPAN LUIGI
SPAZZOLI VANNI
SPINOSA DOMENICO
SPRINGOLO NINO
SQUICCIARINI ANTONIO
STAMPONE GIUSEPPE
STARLING SIMON
STERNEN MATEJ
STOLZ ALBERT
STRICCOLI CARLO
STULTUS DYALMA
SUGIYAMA ISAO
SURDI LUIGI
SVEDOMSKAJA ALEKSANDROVA ANNA
SWETLANA HEGER
T. JULIAN
TAGLIABUE CARLO COSTANTINO
TAGLIAFERRI ROMANO
TAKAHASHI SHU
TAKIS VASSILLAKIS
TALLONE GUIDO
TAMBURI FRANCESCO
TAMBURRO ANTONIO
TAMER MARZIO
TANDA AUSONIO
TANGUY YVES
TANO BRUNO
TAPAYA RODEL
TARICCO MICHELE
TARQUINIO SERGIO
TATO
TAVAGNACCO GUIDO
TAVERNA NELLO
TAVERNARI VITTORIO
TEIS EVGHENI
TERZI ALEANDRO
TILOCCA GAVINO
TIMMEL VITO
TITO ETTORE
TKACEV ALEXSEJ
TODESCHINI LUCIO
TOFFOLETTI PIER
TOMAINO GIULIANO
TOMBA CLETO
TOMBOLONI SANDRA
TOMMASI ADOLFO
TOMMASI FERRONI RICCARDO
TOMMASI LODOVICO
TOMMASINI VITTORIO OSVALDO (PSEUD. FARFA)
TOPPI SERGIO
TORAL CRISTOBAL
TORO ATTILIO
TORRESINI ATTILIO
TORRIERI ELIO
TOZZI MARIO
TRAGLIO IRABELLA
TRAVERSI GUERRA LUISELLA
TRAVERSO ANTONIO
TRENTINI GUIDO
TREVERSI GUERRA LUISELLA
TREVI CLAUDIO
TRIO D'ARTISTI HUGO PRATT + ALBERTO ONGARO + DINO BATTAGLIA
TROTTA ANNUNZIATINO
TRUBBIANI VALERIANO
TURAN SELIM
UGO ANTONIO
ULIVI GIORGIO
UMBERG GÜNTER
URSELLA ENRICO
USELLINI GIAN FILIPPO
VACCAI FRANCO
VAGNETTI GIANNI
VALACCHI VASCO
VALAZZA ADOLF
VALENTINI NANNI
VALIER WILLY
VALLE PAOLO
VALLI AUGUSTO
VALSECCHI CARLO
VAN DER MERVE CAROLINA
VAN DER WALK JOHN
VAN EYCK VERONIKA
VAN LIESHOUT ERIK
VANDENBRANDEN GUY
VANGELLI ANTONIO
VANIER CLAUDE
VARIO
VASARELY JEAN PIERRE
VASCELLARI NICO
VEGGETTI LUIGI CHRISTOFER
VEJUI TORBJORN
VELA ZANETTI JOSE'
VELLY JEAN PIERRE
VENTURA PAOLO
VERCELLI GIULIO ROMANO
VERDI ALESSANDRO
VERI LAURO
VERJUX MICHEL
VERLATO NICOLA
VERMI ARTURO
VERZETTI LIBERO
VIANELLO VINICIO
VIANI ALBERTO
VIANI LORENZO
VIAZZI ALESSANDRO
VIAZZI CESARE
VIGNANI GIUSEPPE
VIGO NANDA
VILLA EMILIO
VIMERCATI FRANCO
VINOGRADOV & DUBOSSARSKY
VIOLETTA VITO
VITALI ALBERTO
VITALI GIANCARLO
VITALIANO MARCHETTO
VITELLI LOLA
VITTUR CLAUS
VIVARELLI JORIO
VIVIANI GIUSEPPE
VIVIANI VANNI
VOROBIEVA NADEZHDA
VUKOJE MAJA
WALPOTH BRUNO
WANDAVI MOHAMED
WEBER KLAUS
WEST FRANZ
WESTCHILOFF CONSTANTIN ALEXANDROVICH
WILDER ANDRE'
WILKES CATHY
WILSON RICHARD
WOLF FERRARI TEODORO
WOLF REMO
WOLFGANG SCHULZE WOLS ALFRED OTTO

STRACCA GUGLIELMO
STRADONE GIOVANNI
WOTRUBA FRITZ
WOU KI ZAO
WULZ MARION
XHAFA SISLEJ
Y
YAKERSON DAVID
YASUDA KAN
ZAGO ERMA
VAERSLEV FREDRIK
VAGLIERI GIUSTINO
ZAMBELETTI LUDOVICO
ZAMPETTI LUCA
ZANDRINO ADELINA
ZANETTI ZILLA VETTORE
ZANIBONI SERGIO
ZANNI SERGIO
ZANONI LUCIANO
ZAZZERI FRANCO
WOLS OTTO
WOSTRY CARLO
ZHUANG HONGYI
ZORLINI OTTONE
ZUCCHERI LUIGI
ZUCCHI ANDREA
ZUCCO DAVIDE
ZUCCOLI ORESTE

14A08456

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-253) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.